Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 23 giugno 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1972, n. 242.

Delega al prefetto di Pistoia dell'esercizio delle facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa, relativamente alla associazione « Accademia d'arte a Montecatini », con sede in Montecatini Terme.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni del titolo II del libro I del codice civile;

Visto l'art. 1, capo I delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione civile denominata: « Accademia d'arte a Montecatini », con sede in Montecatini Terme, viale della Libertà numero 4, allegati al presente decreto;

Vista l'istanza in data 24 luglio 1969 avanzata dal prof. dott. Dino Scalabrino, presidente della predetta associazione, intesa ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica dell'ente, ai sensi dell'art. 12 del codice civile;

Considerato che detta associazione, ai sensi del citato statuto, svolge la sua attività nell'ambito della provincia di Pistoia e che pertanto si appalesa opportuno delegare al prefetto di Pistoia l'esercizio delle facoltà riservate dal codice civile alla autorità governativa sia per quanto concerne gli atti inerenti la personalità giuridica dell'ente sia per quanto concerne l'accettazione di donazioni, lasciti, acquisti di immobili d'interessse artistico e storico;

Visto l'art. 17 del codice civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

E' delegato al prefetto della provincia di Pistoia lo esercizio delle facoltà riservate dal codice civile alla autorità governativa sia per quanto concerne gli atti inerenti la personalità giuridica dell'associazione citata nella premessa del presente decreto, sia per quanto concerne l'accettazione di donazioni, lasciti, acquisti di immobili d'interesse artistico e storico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 66. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1972, n. 243.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia ad acquistare un immobile.

N. 243. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia viene autorizzata ad acquistare dall'Amministrazione demaniale dello Stato un'area di ha. 26 circa di terreno facenti parte del compendio denominato « ex campo di volo di Ciliegiole » sito in comune di Pistoia, da destinare alla creazione di un centro sperimentale e di propagazione delle piante da vivaio, al prezzo di L. 91.500.000 ed alle altre condizioni previste nella deliberazione n. 3/235 del 15 settembre 1971.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 58. — CARUSO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di S. Martino in Pensilis.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Martino in Pensilis (Campobasso), al quale per legge sono assegnati 20 membri, risultò composto, in seguito alle elezioni del 17 novembre 1968, di vari gruppi di diversa ispirazione politica che, tuttavia, riuscirono ad eleggere gli organi ordinari d'amministrazione dell'ente.

Senonchè forti ed insanabili contrasti si sono in seguito manifestati in seno alla maggioranza consiliare compromettendo il normale funzionamento della civica azienda.

In tale situazione il civico consesso non è stato capace di provvedere all'essenziale adempimento, di sua esclusiva competenza, dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972.

Il prefetto, peraltro, con circolare 8 ottobre 1971, aveva invitato le amministrazioni di quella provincia a deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 entro i termini previsti dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Successivamente il prefetto, con telegramma in data 11 dicembre 1971, richiamava l'attenzione di quel sindaco sulla urgente necessità di convocare il consiglio comunale per la deliberazione dell'importante documento contabile rivolgendo, nel contempo, formale diffida che, in caso di inadempienza, sarebbero stati adottati i provvedimenti sostitutivi previsti dall'art. 4 della su menzionata legge 1969, n. 964.

Nella riunione del 18 dicembre 1971, il consiglio rinviava la deliberazione dell'importante documento contabile ad altra seduta; la successiva riunione del 24 dicembre 1971, poi, andava deserta per mancanza del numero legale.

Allo scopo, allora, di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, il prefetto, con decreto 3 gennaio 1972, n. 8/13/2/69, fatto notificare a tutti i consiglieri, ha disposto un'ulteriore convocazione di quell'organo per il 12 gennaio 1972, ai fini della deliberazione del bilancio 1972, con l'esplicita diffida che, trascorso infruttuosamente il termine di giorni dieci dalla predetta data, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, legge comunale e provinciale e dalla legge 22 dicembre 1969.

Il termine di dieci giorni, come sopra assegnato, veniva successivamente, con decreto 20 gennaio 1972, anche esso notificato a tutti i consiglieri, prorogato al 31 gennaio 1972.

Neppure tale tentativo, però, ha conseguito l'effetto voluto in quanto nelle sedute del 12 e 22 gennaio c.a. l'argomento veniva rinviato ad altra riunione mentre la seduta del 31 gennaio 1972 riusciva infruttuosa in quanto veniva a mancare il quorum prescritto per l'approvazione del bilancio, che riportava solo 10 voti favorevoli.

Essendo decorso infruttuosamente il termine perentorio assegnato al consiglio comunale di S. Martino in Pensilis a norma del ripetuto art. 4 della legge 1969, n. 964, il prefetto ha proposto lo scioglimento del suddetto consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di S. Martino in Pensilis rimasto carente — nonostante formale diffida — in ordine al primario adempimento dell'approvazione del bilancio 1972 ed avuto riguardo ai rigorosi criteri ai quali, nella materia, è informata la normativa contenuta nella su richiamata legge 22 dicembre 1969, n. 964, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 17 marzo 1972.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Martino in Pensilis (Campobasso) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Giovanni Fichera.

Roma, addì 22 maggio 1972

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Martino in Pensilis (Campobasso) è rimasto persistentemente carente in ordine all'obbligatorio adempimento della approvazione del bilancio di previsione del 1972;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 17 marzo 1972;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, numero 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Martino in Pensilis (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Fichera è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1972

LEONE

RUMOR

(8380)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1972.

Concessione di autonomia funzionale alla società Etilensarda, con sede in Assemini.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la domanda in data 18 ottobre 1968 della S.p.a. Etilensarda, con sede legale in Assemini (Cagliari), intesa ad ottenere la dispensa prevista dall'art. 110, ultimo comma, codice della navigazione, per le operazioni portuali che si svolgeranno su un complesso organico articolato in due pontili e impianti connessi al servizio di un complesso costiero di oli minerali e prodotti chimici e nella zona industriale situata all'esterno del porto di Cagliari;

Riconosciute fondate le ragioni rappresentate dalla Etilensarda per quanto concerne le speciali esigenze tecniche e funzionali del ciclo di produzione da essa realizzato nel precennato complesso industriale, esigenze che comportano una organizzazione unitaria di tutte le fasi produttive sia a bordo che a terra;

Constatata l'indipendenza funzionale degli impianti asserviti allo stabilimento industriale nei confronti del porto commerciale di Cagliari;

Accertata l'importanza dell'industria Petrolchimica sul mare nel quadro della programmazione economica nazionale e la rilevanza della società Etilensarda in questo settore dell'economia nazionale;

Visto l'art. 110 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Decreta:

Alla S.p.a. Etilensarda è concessa la facoltà di servirsi a bordo delle navi e a terra, di personale alle proprie dirette dipendenze per l'esecuzione delle operazioni portuali che si svolgeranno su un complesso organico articolato in due pontili e impianti connessi al servizio di un complesso costiero di oli minerali e prodotti chimici in corso di costruzione e di arredamento, a sua cura e spesa, nella zona industriale situata all'esterno del porto di Cagliari, in corrispondenza del km. 9,1 della strada statale n. 195 « Sulcitana », e che riguarderanno le merci solide e i prodotti liquidi interessanti l'attività dello stesso stabilimento, secondo le modalità tecniche di cui alla domanda citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1972

Il Ministro: ATTAGUILE

(8291)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1972.

Concessione di autonomia funzionale al Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la domanda in data 14 gennaio 1970 del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari, ente di diritto pubblico riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1961, n. 1410, intesa ad ottenere per le attività economiche insediate e che andranno ad insediarsi nell'agglomerato principale dell'area di sviluppo industriale di Cagliari — quale risulta delimitato dal piano regolatore dell'area — la facoltà di servirsi di proprio personale per le operazioni di sbarco e di imbarco e delle altre previste dallo art. 108 del codice della navigazione, da effettuarsi a terra ed a bordo delle navi attraccate agli approdi della zona stessa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1967 con il quale è stato approvato il piano regolatore dell'area di sviluppo industriale presentato dal predetto consorzio e che con il citato decreto l'impostazione del piano è stata ritenuta valida in quanto è intesa a realizzare lo sviluppo industriale della zona in modo organico ed omogeneo;

Considerato che nel decreto di approvazione del piano regolatore dell'area è stata posta in evidenza la circostanza che il porto canale — ivi contemplato — costituisce per l'area di sviluppo industriale un valido elemento di rottura, capace di modificarne i fattori di localizzazione e di correggerne l'attuale tipo di sviluppo;

Rilevato che la strutturazione del porto canale, in correlazione alle favorevoli condizioni fisiche della zona interessata e alla sua posizione geografica nell'ambito del Mediterraneo occidentale è intesa a promuovere la localizzazione sulla area di Cagliari di grandi stabilimenti di base di trasformazione e di industrie collaterali ad alta occupazione;

Accertato che per i motivi sopraspecificati necessità tecniche ed organizzative richiedono il realizzarsi di un contesto operativo unitario tra bordo e stabilimento, così da assicurare l'inserimento delle merci direttamente e senza soluzione di continuità nel ciclo aziendale;

Visto il parere favorevole manifestato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con nota n. 61831 del 7 agosto 1970, che inquadra la richiesta del predetto consorzio nella politica meridionalistica prevista dalla programmazione, nello scopo di non gravare i costi di particolari imprese che utilizzano materia prima povera per i propri impianti a ciclo continuo e nella necessità, quindi, di porre l'industria stessa su un piano di competitività nei confronti della concorrenza internazionale;

Visto l'art. 110 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Decreta:

Al Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari è concessa per le attività economiche insediate e che andranno ad insediarsi nell'agglomerato principale dell'area di sviluppo industriale di Cagliari — quale risulta delimitato dal piano regolatore dell'area — la facoltà di servirsi di proprio personale per le operazioni di imbarco e sbarco e delle altre previste dallo art. 108 del codice della navigazione, da effettuarsi a terra ed a bordo delle navi attraccate agli approdi della zona stessa ed interessanti le merci ed ogni altro materiale provenienti dagli stabilimenti e destinato agli stabilimenti stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1972

Il Ministro: ATTAGUILE

(8286)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1972.

Concessione di autonomia funzionale alla società Italcantieri di Trieste.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la domanda in data 15 settembre 1969 della S.p.a. Italcantieri, con sede legale in Trieste, intesa ad ottenere la dispensa prevista dall'art. 110, ultimo comma, del codice della navigazione per le operazioni di sbarco di materiale ferroso da effettuarsi sulla costruenda nuova banchina del cantiere di Monfalcone;

Riconosciute fondate le ragioni rappresentate dalla predetta società per quanto concerne le speciali esigenze tecniche e funzionali del ciclo di produzione da essa realizzato nel precennato complesso industriale ove lo scarico delle lamiere provenienti dall'Italsider via mare, a mezzo di navi speciali, rappresenta la prima tappa di una catena di montaggio che attraverso la la-

vorazione delle lamiere e dei profilati, termina con la sistemazione dei blocchi sulla nave in costruzione nel bacino; esigenze che comportano una organizzazione unitaria delle fasi produttive sia a bordo che a terra;

Visto il parere favorevole manifestato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con nota 61831/P del 7 agosto 1970, sulla base delle esigenze sopracennate e sulla necessità di rendere più competitiva la produzione dello stabilimento;

Visto l'art. 110 codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Decreta:

E' concessa alla S.p.a. Italcantieri di Trieste la facoltà di servirsi a bordo e a terra di personale alle proprie dirette dipendenze per le operazioni di sbarco di materiale ferroso da effettuarsi sulla costruenda nuova banchina del cantiere di Monfalcone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1972

Il Ministro: ATTAGUILE

(8287)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1972.

Concessione di autonomia funzionale alla Società italiana resine, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la domanda in data 15 gennaio 1972 della Società italiana resine (S.I.R.) s.p.a., con sede amministrativa in Milano, via Grazioli, 33, intesa ad ottenere, per sè e per altre società con essa collegate, la dispensa prevista dall'art. 110, ultimo comma, codice della navigazione, per le operazioni portuali che si svolgeranno attraverso un complesso articolato in pontili e attrezzature connesse sul litorale del golfo S. Eufemia, al servizio di impianti per prodotti di chimica di base, intermedia e derivata, che sorgeranno in Lamezia Terme;

Riconosciuti fondati i motivi addotti dalla S.I.R. in merito alle esigenze tecniche e funzionali del ciclo di produzione del cennato complesso industriale, esigenze che comportano organizzazione e direzione unitarie di tutte le fasi produttive sia a terra che a bordo delle navi;

Constatata l'indipendenza funzionale dei predetti impianti portuali nei confronti di scali marittimi commerciali, ivi compreso quello di Vibo Valentia;

Accertata l'importanza dell'industria chimica sul mare nel quadro della programmazione nazionale e la rilevanza della iniziativa della S.I.R. in questo settore, iniziativa la cui attuazione e il cui finanziamento sono stati deliberati dal C.I.P.E., in data 15 ottobre 1971;

Visto l'art. 110 del codice della navigazione;

Decreta:

Alla Società italiana resine, s.p.a., per sè e per altre società collegate, è concessa la facoltà di impiegare, a bordo delle navi e a terra, personale alle proprie dirette dipendenze per l'esecuzione delle operazioni portuali che si svolgeranno attraverso un complesso articolato in pontili e attrezzature connesse sul litorale del golfo di S. Eufemia, al servizio di impianti per prodotti di chimica di base, intermedia e derivata, che sorgeranno in Lamezia Terme (Catanzaro), operazioni che riguarderanno merci solide e liquide interessanti l'attività di detti impianti industriali, secondo le modalità tecniche descritte nella domanda citata in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1972

Il Ministro: ATTAGUILE

(8288)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale dell'edilizia in provincia di Enna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 12, che prevede la corresponsione di un'indennità integrativa speciale ai lavoratori edili disoccupati;

Visto l'art. 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Considerato che nelle aziende del settore dell'edilizia operanti in provincia di Enna si è determinata una situazione di crisi economica con inevitabili conseguenze di licenziamenti di lavoratori;

Ritenuta la necessità di corrispondere l'indennità integrativa speciale di cui al citato art. 3 in favore dei lavoratori edili disoccupati;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, per gli effetti dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 12, la condizione di crisi economica locale dell'edilizia in provincia di Enna.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8382)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Ulcoprest » della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Saltarelli e De Albertis (ora Istituto biochimico Ligus), con sede in Genova. (Decreto di revoca n. 4248/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 30 novembre 1953 e 29 ottobre 1954 con i quali venivano registrate ai numeri 8392 e 8392/A la specialità medicinale denominata Ulcoprest fiale e la categoria confetti a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Saltarelli e De Albertis, con sede in Genova, piazza Colombo, 3/3, prodotta nella officina farmaceutica della ditta Farge di Genova;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Ulcoprest nella seguente preparazione fiale 10×3 cc. di 1° grado; fiale 10×4 di 2° grado; fiale 10×5 di 3° grado e n. 20 confetti registrata al n. 8392 e 8392/A in data 30 novembre 1953 e 29 ottobre 1954 a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Saltarelli e De Albertis, ora Istituto biochimico Ligus, con sede in Genova-Molassana, via San Felice, 28.

Il prodotto, del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8347)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di alcool distillato dalle carrube operanti in provincia di Siracusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di alcool distillato dalle carrube operanti in provincia di Siracusa si è determinata una situazione di crisi economica per cui alcuni lavoratori anziani sono stati licenziati;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare assegno previsto dall'art. 11 della legge citata;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, per gli effetti dell'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di alcool distillato dalle carrube operanti in provincia di Siracusa.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 31 agosto 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8381)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Modamaglia - Salone della maglieria italiana », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Modamaglia - Salone della maglieria italiana », che avrà luogo a Bologna dal 15 al 18 settembre 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 giugno 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(8349)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito in comune di Imperia Porto Maurizio

Con decreto interministeriale n. 553, del 18 gennaio 1972, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'appezzamento di terreno costituente il sedime dell'ex sbarramento anticarro del Prino, sito in comune di Imperia, partita catastale n. 2257, foglio V di Porto Maurizio, mappale 700, della superficie complessiva di mq. 176.

(8357)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

19ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930 - Grandi serbatoi per trasporto di protossido di azoto liquido a bassa temperatura.

Circolare n. 21/1972

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930 e le successive serie di norme integrative;

Visto il decreto interministeriale n. 947/2724/15 del 25 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 9 dicembre 1971, con il quale è stato consentito, a determinate condizioni, il trasporto su strada di protossido di azoto liquido a bassa temperatura;

Ritenuta l'opportunità di integrare il suddetto regolamento per consentire il trasporto di protossido di azoto liquido a bassa temperatura anche a mezzo di carri ferroviari;

Su conforme parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi e d'intesa con la Associazione nazionale per il controllo della combustione, si dispone quanto segue:

il protossido di azoto è compreso tra i gas liquefatti fortemente refrigerati, ammessi al trasporto ai sensi del capitolo I della 14ª serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930;

i grandi serbatoi impiegati per il trasporto di cui sopra debbono rispondere alle stesse prescrizioni stabilite nella predetta 14ª Serie di Norme Integrative per l'anidride carbonica liquida;

le operazioni di carico e scarico del protossido di azoto liquido devono essere effettuate all'aperto od in ambienti molto areati.

(8358)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentatre società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 maggio 1972, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edil. « S.I.L.P. Bologna Ventuno », con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 10 ottobre 1963, rep. 27836;

2) « Lavoratori in materiali ferrosi e metallici fra reduci e combattenti di Bologna », già « Edera fra reduci e combattenti di Bologna », con sede in Bologna, costituita per rogito Pilati in data 2 ottobre 1948, rep. 21999;

3) edilizia « Aurunca », con sede in Bologna, costituita per rogito Sassoli in data 18 settembre 1958, rep. 44404;

4) edil. « S.I.L.P. Bologna Cinque », con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 27 agosto 1963, rep. 60474;

5) di consumo « Achille Grandi - fra i soci dell'Associazione cristiana lavoratori italiani A.C.L.I. » di Minerbio e zone limitrofe », con sede in Minerbio (Bologna), costituita per rogito Mattioli in data 7 luglio 1961, rep. 15872;

6) di consumo di Saludecio, con sede in Saludecio (Forlì), costituita per rogito Baldassarri, in data 6 giugno 1945. rep. 6426;

7) edil. « La Spes Domus fra lavoratori », con sede in Parma, costituita per rogito Guareschi in data 2 aprile 1958, rep. 1949;

8) edil. « La Crocetta », con sede in Parma, costituita per rogito Micheli in data 30 settembre 1954, rep. 41436;

9) edil. « La Casa Rinata », con sede in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 26 novembre 1949, rep. 1584;

10) edil. « Europa », con sede in Parma, costituita Trivioli in data 20 marzo 1964, rep. 29364;

11) edil. « Il Ritiro », con sede in Parma, costituita per rogito Marchi in data 26 novembre 1963, rep. 37601;

12) edil. « Esedra (Parma) », con sede in Parma. costituita per rogito Fontanabona in data 5 dicembre 1957, rep. 10424;

13) mista « Libreria Universitaria », con sede in Modena, costituita per rogito Ansaldi in data 3 aprile 1959, rep. 97254/5549;

14) edil. « S.I.L.P. Modena 2 Sindacato italiano lavoratori postelegrafonici Modena 2 », con sede in Modena, costituita per rogito Moschi in data 20 settembre 1963, rep. 6618/508;

15) prod. e lav. « Muratori e braccianti di Pievelago », con sede in Pievelago (Modena), costituita per rogito Ferraresi in data 9 agosto 1954, rep. 1255/375;

16) « Consorzio provinciale agricolo cooperative CO.PAC », con sede in Ravenna, costituita per rogito De Lorenzi in data 17 novembre 1951, rep. 2332;

17) agricola « Utenti macchine agricole di Lugo », con sede in Lugo di Romagna (Ravenna), costituita per rogito Zironi in data 20 novembre 1963, rep. 35729;

18) agricola « Senia », con sede in Riolo Terme (Ravenna), costituita per rogito Covili Faggioli in data 10 maggio 1964, rep. 3988;

19) edil. « Santa Croce », con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito Serri in data 18 aprile 1963, rep. 4097;

20) Edilizia fra dipendenti della ditta Fratelli Veroni fu Angelo, con sede in Correggio Emilia (Reggio Emilia), costituita per rogito Valentini in data 5 settembre 1956, rep. 8824;

21) edificatrice « Co di sotto », con sede in Luzzara (Reggio Emilia), costituita per rogito Serri in data 25 ottobre 1963, rep. 4643;

22) edil. « La Torre », con sede in Luzzara (Reggio Emilia), costituita per rogito Serri in data 28 agosto 1963, rep. 4446;

23) edificatrice « Quattro Colli », con sede in Quattro Castelli (Reggio Emilia), costituita per rogito Serri in data 20 febbraio 1964, rep. 5223;

24) edil. « Sanmartinese », con sede in S. Martino in Rio (Reggio Emilia), costituita per rogito Serri in data 21 febbraio 1964, rep. 5223;

25) edil. « Viano Centro », con sede in Viano (Reggio Emilia), costituita per rogito Manghi in data 2 marzo 1963, rep. 6519;

26) edil. « Aetruria », con sede in Perugia, costituita per rogito Donati Guerrieri in data 27 febbraio 1964, rep. 54354;

27) edil. « Sole e Casa », con sede in Perugia, costituita per rogito Donati Guerrieri in data 2 marzo 1954, rep. 54403;

28) edil. « La Sibilla », con sede in Norcia (Perugia), costituita per rogito Traversi in data 30 novembre 1962, rep. 279;

29) edil. « Flàcia Costante », con sede in Spello (Perugia), costituita per rogito Morini in data 25 luglio 1964, rep. 30629;

30) edil. « Robor », con sede in Terni, costituita per rogito Macrì in data 3 marzo 1965, rep. 7292;

31) edil. « Il Grifo », con sede in Narni-Scalo (Terni), costituita per rogito Buoncristiano in data 18 novembre 1955, repertorio 7626;

32) edil. « Torre del Moro tra impiegati statali, mutilati ed invalidi di guerra », con sede in Orvieto (Terni), costituita per rogito Pettirossi in data 11 febbraio 1954, rep. 5210/2332/38;

33) edil. « Primavera », con sede in Bistagno (Alessandria), costituita per rogito D'Errico in data 22 dicembre 1963, rep. 6436.

(8314)

Scioglimento di cinquantuno società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 maggio 1972, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia « S.I.L.P. Ancona III », con sede in Ancona, costituita per rogito Castelluccio in data 7 settembre 1963, rep. 47179;

2) edilizia « Il Pettorosso II », con sede in Ancona, costituita per rogito Salvatore in data 5 novembre 1964, rep. 58470;

3) edilizia « Minerva », con sede in Montegiorgio (Ascoli Piceno), costituita per rogito Ciuccarelli in data 16 ottobre 1963, rep. 1442;

4) edilizia « Diana », con sede in Civitanova Marche (Macerata), costituita per rogito Mastronardi in data 28 marzo 1966, rep. 36681;

5) di produzione e lavoro « Cooperativa scalpellini e affini COSEA » già Cooperativa scalpellini di Furlo, con sede in Furlo di Acqualagna (Pesaro), costituita per rogito Cesarini in data 3 febbraio 1945, rep. 10923/2219;

6) edilizia « Calendimaggio », con sede in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 11 giugno 1964, rep. 886;

7) edilizia « Immobiliare professionisti », con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 28 ottobre 1963, rep. 408912;

8) edilizia « Gaudio », con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 21 gennaio 1964, rep. 415076;

9) edilizia « Damira », con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 4 marzo 1961, rep. 2167;

10) edilizia « S. Leonardo da Porto Maurizio », con sede in Acilia di Roma, costituita per rogito Calozza in data 29 novembre 1963, rep. 22329;

11) edilizia « Casa per Tutti », con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 1° agosto 1962, rep. 26295;

12) edilizia « Conchiglia Verde », con sede in Roma, costituita per rogito Muriani in data 25 settembre 1964, rep. 178949;

13) edilizia « Sigma », con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 1° luglio 1964, rep. 48913/15059;

14) edilizia « Saggittariust », con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 28 febbraio 1964, rep. 30535;

15) edilizia « La Metropolitana 23 », con sede in Roma, costituita per rogito Cavallara in data 22 dicembre 1953, rep. 9290;

16) edilizia « Lambertiana », con sede in Roma, costituita per rogito Raiti in data 14 novembre 1962, rep. 4726;

17) edilizia « Cooperativa Nizza 142 », con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 27 aprile 1964, rep. 51996;

18) edilizia « San Silvestro IV », con sede in Roma, costituita per rogito Gianfelice in data 29 novembre 1963, rep. 117661;

19) edilizia « Tiberio », con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 11 ottobre 1963, rep. 112378;

20) edilizia « Torres Romana Nuova » già Torres, con sede in Roma, costituita per rogito Cinnirella in data 8 gennaio 1957, rep. 16849;

21) edilizia « Pace e Concordia », con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 16 luglio 1948, rep. 3962;

22) edilizia « Casa, Dolce Casa », di Albano Laziale (Roma), costituita per rogito De Angelis in data 9 maggio 1965, rep. 3293;

23) edilizia « Genzanese dipendenti A.T.A.C. », con sede in Genzano (Roma), costituita per rogito Gazzilli in data 31 marzo 1964.

24) edilizia « Serena », con sede in Rieti, costituita per rogito Pappalardo in data 16 maggio 1964, rep. 18189;

25) edilizia « Tutti a Casa », con sede in Rieti, costituita per rogito Ascenzo Paolantonio in data 19 dicembre 1960, rep. 13957;

26) edilizia « San Matteo », con sede in Rieti, costituita per rogito Pappalardo in data 11 febbraio 1964, rep. 17356;

27) edilizia « Villa Turano », con sede in Rieti, costituita per rogito Filippi in data 12 marzo 1960, rep. 5484;

28) edilizia « S. Genoveffa », con sede in Rieti, costituita per rogito Pappalardo in data 3 gennaio 1964, rep. 16977;

29) edil. « Sabina », con sede in Rieti, costituita per rogito Pappalardo in data 18 giugno 1965, rep. 21315;

30) edilizia « Trebulana Plebs », con sede in Monteleone Sabino (Rieti), costituita per rogito Filippi in data 13 maggio 1961, rep. 6710;

31) edilizia « Voluntas », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 28 maggio 1955, rep. 3081;

32) « Libertas », con sede in Casignana (Reggio Calabria), costituita per rogito Cafari in data 3 ottobre 1946, rep. 3873;

33) di consumo « Ruscello », con sede in Caulonia (Reggio Calabria), costituita per rogito Pellizzieri in data 3 settembre 1944;

34) edilizia « Familiare », con sede in Fiumara (Reggio Calabria), costituita per rogito Familiari in data 5 marzo 1967, rep. 134632;

35) « Combattenti », con sede in Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), costituita per rogito Agostino in data 16 dicembre 1945;

36) di consumo « Democristiana Libertas », con sede in Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), costituita per rogito Pellizzieri in data 16 novembre 1945;

37) « Produzione consumo lavoro agricola », con sede in Mochetta di Locri (Reggio Calabria), costituita per rogito Audino, in data 27 ottobre 1946;

38) edilizia « Locrese », con sede in Locri (Reggio Calabria), costituita per rogito Nannini in data 19 febbraio 1965;

39) « La Rinascita », con sede in Locri (Reggio Calabria), costituita per rogito Audino in data 16 giugno 1947;

40) di produzione e lavoro « A.C.L.I. », con sede in Melito Portosalvo (Reggio Calabria), costituita per rogito Familiari in data 22 maggio 1949, rep. 7766;

41) « Giuseppe Garibaldi », con sede in San Luca (Reggio Calabria), costituita per rogito Cafari in data 19 settembre 1949, rep. 6288;

42) « La Proletaria », con sede in Siderno (Reggio Calabria), costituita per rogito Pipino in data 26 maggio 1946;

43) edilizia « Olimpia », con sede in Catanzaro, costituita per rogito La Pera in data 7 novembre 1961, rep. 47395;

44) edilizia « Emilia », con sede in Catanzaro, costituita per rogito Cosco in data 30 maggio 1964, rep. 4353;

45) di produzione e lavoro « Benedetto Mancusi », con sede in Cicala (Catanzaro), costituita per rogito Bisantis in data 21 novembre 1954, rep. 5834;

46) edilizia « Ars et Labor », con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Teti in data 9 gennaio 1954, rep. 22569;

47) edilizia « Arturo Liguori », con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 24 febbraio 1954, rep. 11375;

48) edilizia « Parva Domus », con sede in Nicastro (Catanzaro), costituita per rogito d'Ippolito Ottorino in data 11 maggio 1957, rep. 24034;

49) di produzione e lavoro « Sediari ed affini », con sede in Serrastretta (Catanzaro), costituita per rogito Talarico in data 15 agosto 1907;

50) edil. « Secondo gruppo Federazione italiana postelegrafonici F.I.P. », con sede in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 18 aprile 1964, rep 33334;

51) edilizia « S. Nicola Magno », con sede in S. Caterina Albanese, frazione Joggi (Cosenza), costituita per rogito Testa in data 27 aprile 1965, rep. 2628.

(8329)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rettifica del nominativo del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della Valle d'Aosta

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1472 in data 6 giugno 1972 è stato rettificato in sig. Daniele Vincenti il nominativo del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della Valle d'Aosta, che nel decreto ministeriale n. 982 del 29 marzo 1972 era stato erroneamente indicato in sig. Vincenti Daniere.

(8328)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 278 Mod. 241 D.P. — Data: 20 giugno 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale dello Stato di Milano — Intestazione: Pravettoni Ettore, nato a Milano l'11 marzo 1936 — Titoli del debito pubblico: nominativi: 3 — Capitale L. 350.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 maggio 1972

(7665)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 116

Corso dei cambi del 21 giugno 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,30	584,30	584,25	584,30	584,70	584,30	584 —	584,30	584,30	584,25
Dollaro canadese	595,20	595,20	595,75	595,20	595,70	595,20	595 —	595,20	595,20	595,20
Franco svizzero	153,895	153,895	154,01	153,895	153,80	153,84	153,80	153,895	153,89	153,85
Corona danese	83,40	83,40	83,40	83,40	84 —	83,40	83,42	83,40	83,40	83,35
Corona norvegese	89,18	89,18	89,24	89,18	89,10	89,16	89,14	89,18	89,18	89,15
Corona svedese	123,205	123,205	123,20	123,205	123,10	123,20	123,19	123,205	123,20	123,20
Fiorino olandese	182,30	182,30	182,32	182,30	182,10	182,28	182,25	182,30	182,30	182,25
Franco belga	13,233	13,233	13,2225	13,233	13,24	13,24	13,232	13,233	13,23	13,20
Franco francese	115,94	115,94	115,96	115,94	115,70	115,95	115,96	115,94	115,94	115,90
Lira sterlina	1510,70	1510,70	1510,60	1510,70	1511 —	1510,65	1510,75	1510,70	1510,70	1510,70
Marco germanico	184,04	184,04	184,05	184,04	183,10	184,05	184 —	184,04	184,04	184 —
Scellino austriaco	25,368	25,368	25,35	25,368	25,25	25,35	25,36	25,368	25,36	25,35
Escudo portoghese	21,61	21,61	21,60	21,61	21,60	21,62	21,64	21,61	21,61	21,60
Peseta spagnola	9,042	9,042	9,05	9,042	8,95	9,04	9,041	9,042	9,04	9 —
Yen giapponese	1,931	1,931	1,9275	1,931	1,90	1,93	1,9325	1,931	1,93	1,90

Media dei titoli del 21 giugno 1972

Rendita 5 % 1935	99,65
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,375
» 5 % (Ricostruzione)	95,715
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,65
» 5 % (Città di Trieste)	96,85
» 5 % (Beni esteri)	97,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,475
» 5,50 % » » 1968-83	96,875
» 5,50 % » » 1969-84	96,65
» 6 % » » 1970-85	100,10
» 6 % » » 1971-86	99,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,425
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,075
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,85
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,975
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,30
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,35

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 giugno 1972

Dollaro USA	584,15
Dollaro canadese	595,10
Franco svizzero	153,847
Corona danese	83,41
Corona norvegese	89,16
Corona svedese	123,197
Fiorino olandese	182,725
Franco belga	13,232
Franco francese	115,95
Lira sterlina	1510,725
Marco germanico	184,02
Scellino austriaco	25,364
Escudo portoghese	21,625
Peseta spagnola	9,041
Yen giapponese	1,932

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 16 marzo 1972 al 16 maggio 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 121/67 (settore carni suine), a norma dei Regolamenti (CEE) n. 513/72 e n. 950/72.

(in unità di conto per 100 kg 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni
		Peso netto
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. Carni:	
	III. della specie suina:	
	a) domestica:	
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	14,15
	5. pancette (ventresche), anche in parti	12,31

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni
		Peso netto
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:	
	A. Lardo:	
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	5,94
	II. secco o affumicato	6,93
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:	
	B. della specie suina domestica:	
	I. carni:	
	a) salate o in salamoia:	
	5. pancette (ventresche), anche in parti	12,31
	ex 6. altre:	
	« Wiltshire-bacon », « Middles », « Backs » (*a*)	27,00
	b) secche o affumicate:	
	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	50,00
	5. pancette (ventresche), anche in parti	24,20
	ex 6. altre:	
	prosciutto, lombata e spalla senza osso e coppa, anche in parti	50,00
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:	
	A. Strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi:	
	II. altri (*c*)	4,64
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, destinate al consumo umano:	
	A. di fegato	11,20
	B. altri (*b*) (*c*):	
	I. Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	45,00
	II. non nominati	30,00
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, destinate al consumo umano:	
	A. di fegato:	
	II. altre	14,20
	B. altre:	
	III. non nominate:	
	a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:	
	1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, di ogni natura o origine (*c*):	
	aa) prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	37,30
	bb) spalle, anche in parti	37,30
	cc) altre	20,00
	2. 40 % o più e meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura e origine (*c*)	10,00
	3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura e origine	5,00

(*a*) Per « wiltshire-bacon » s'intende la mezzena salata di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapola, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.

Per « middles » s'intendono i « wiltshire-bacon » definiti come sopra, senza spalla e senza prosciutto.

Per « backs » s'intendono le parti superiori dei « middles » che consistono nelle costolette con lardo e cotenna.

(*b*) La restituzione applicabile alle salsicce presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

(*c*) La restituzione è concessa soltanto ai prodotti che, dall'analisi effettuata conformemente ai metodi previsti nell'allegato II del Regolamento (CEE) n. 1438/70 (« Gazzetta Ufficiale » CEE n. 160/L del 22 luglio 1970), rispondono alle condizioni stabilite dall'allegato alla circolare a stampa n. 567 del 29 agosto 1970 (prot. n. 11610/42/XIV).

(8117)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 3 marzo 1972 al 16 marzo 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), del Regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali) a norma dei Regolamenti (CEE) n. 450/72 e n. 494/72.

(in unità di conto per tonnellata metrica 1 unità di conto = lire 625)

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni (3)
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV a) e V b) (4)	49,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,00
	- le zone I, II, III, V a) e c) e il Regno Unito (4)	43,50
	- gli altri paesi terzi	46,00
11.01 B	Frumento duro	40,00
10.02	Segala (1):	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	43,00
	- gli altri paesi terzi	49,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	29,00
	- gli altri paesi terzi	37,00
10.04	Avena:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	45,00
10.05 B	Granturco altro	25,00
10.07 C	Sorgo	15,00
ex 11 01 A	Farina di frumento tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (5)	78,50
	- la zona II (5)	77,50
	- la zona III (5)	82,50
	- la zona IV a) e b) (5)	80,50
	- la zona IV c) (5)	83,50
	- gli altri paesi terzi	71,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,50
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (5)	70,50
	- gli altri paesi terzi	58,50
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	47,00

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni (3)
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	62,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	55,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	50,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	44,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV b) e IV a) (5)	77,80
	- le zone II e I (5)	74,80
	- gli altri paesi terzi	68,80
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (5)	67,70
	- gli altri paesi terzi	61,70
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (5)	60,20
	- gli altri paesi terzi	54,20
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (5)	76,00
	- la zona IV b) (5)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

(1) La restituzione è concessa solo per il frumento tenero e la segala che non hanno subìto la denaturazione di cui all'art. 7, paragrafi 3 e 5, del Regolamento n. 120/67/CEE.

(2) La restituzione è concessa solo alle farine, semole e semolini di frumento tenero fabbricati con frumento tenero che non ha subìto la denaturazione di cui all'art. 7, paragrafi 3 e 5, Regolamento n. 120/67/CEE.

(3) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (CEE) n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede (CEE), è il seguente:

ZONA I: a) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(5) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede (CEE), è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II. Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest africano.

ZONA III: a) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: a) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(8120)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 7 marzo 1972 al 18 aprile 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei Regolamenti (CEE) n. 470/72, n. 476/72, n. 485/72, n. 499/72, n. 505/72, n. 511/72, n. 523/72, n. 531/72, n. 544/72, n. 552/72, n. 563/72, n. 572/72, n. 578/72, n. 591/72, n. 598/72, n. 614/72, n. 623/72, n. 637/72, n. 683/72, n. 692/72, n. 708/72, n. 713/72, n. 720/72, n. 729/72, n. 736/72, n. 751/72, n. 757/72 e n. 770/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo					
della Tariffa	della Statistica		7-3-72	8-3-72	dal 9-3-72 al 10-3-72	dall'11-3-72 al 13-3-72	14-3-72	15-3-72
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	3.500,00	2.756,25	2.906,25	2.756,25	2.906,25	3.050,00
	05	II. zuccheri greggi (3)	1.868,75	1.131,25	1.281,25	1.131,25	1.281,25	1.425,00
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	3.500,00	2.756,25	2.906,25	2.756,25	2.906,25	3.050,00
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	1.868,75	1.131,25	1.281,25	1.131,25	1.281,25	1.425,00
	21	b. altri (3) (5)	1.868,75	1.131,25	1.281,25	1.131,25	1.281,25	1.425,00

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo					
della Tariffa	della Statistica		dal 16-3-72 al 17-3-72	dal 18-3-72 al 20-3-72	21-3-72	22-3-72	23-3-72	dal 24-3-72 al 4-4-72
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	3.643,75	4.537,50	4.831,25	4.687,50	4.387,50	4.687,50
	05	II. zuccheri greggi (3)	2.018,75	2.906,25	3.200,00	3.050,00	2.756,25	3.050,00
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	3.643,75	4.537,50	4.831,25	4.687,50	4.387,50	4.687,50
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	2.018,75	2.906,25	3.200,00	3.050,00	2.756,25	3.050,00
	21	b. altri (3) (5)	2.018,75	2.906,25	3.200,00	3.050,00	2.756,25	3.050,00

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo					
della Tariffa	della Statistica		dal 5-4-72 al 7-4-72	dall'8-4-72 al 10-4-72	11-4-72	12-4-72	13-4-72	dal 14-4-72 al 18-4-72
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi . . .	4.831,25	5.281,25	5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.431,25
	05	II. zuccheri greggi (3) .	3.200,00	3.643,75	3.937,50	4.381,25	4.825,00	4.675,00
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	4.831,25	5.281,25	5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.431,25
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	3.200,00	3.643,75	3.937,50	4.381,25	4.825,00	4.675,00
	21	b. altri (3) (5)	3.200,00	3.643,75	3.937,50	4.381,25	4.825,00	4.675,00

NOTE

(1) Sono considerati come « denaturati » soltanto gli zuccheri la cui denaturazione è effettuata in conformità delle norme stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(3) Il prelievo indicato si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.
Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 431/68.
Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, il prelievo da riscuotere per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolato moltiplicando il prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio importato risultante dall'analisi.
(4) Lo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è sottoposto all'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze per quanto riguarda la raffinazione, qualora il prelievo applicabile per lo zucchero bianco risulti superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo.
(5) All'importazione di zucchero greggio non destinato alla raffinazione viene riscosso il prelievo applicabile allo zucchero bianco se tale prelievo risulta superiore a quello applicabile allo zucchero greggio, determinato in conformità alla precedente nota (3).

(7722)

Restituzioni applicabili dal 1° maggio 1972 al 14 maggio 1972 all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, a norma del Regolamento (CEE) n. 892/72.

Numero della Tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio (1)
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:	
	ex D Altri zuccheri e sciroppi escluso il sorbosio	0,0263
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,0263
	ex F Zuccheri della voce tariffaria 17.01, caramellati	0,0263
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione:	
	ex C. Altri, esclusi i melassi aromatizzati o coloriti	0,0263
		Importo della restituzione
17.03	Melassi, anche decolorati	—

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (Regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'art. 13 del Regolamento (CEE) n. 394/70.

(8118)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Guastalla

Con decreto in data 10 marzo 1972, n. 2915, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq. 2160, riportato a catasto al comune di Guastalla (Reggio Emilia) al foglio n. 58, mapp. 6291 ½.

(8352)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1972, il comune di Cecina (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 285.099.290 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8476)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/11022 di data 7 ottobre 1931, con il quale i cognomi di nascita e vedovile della signora Gombac Francesca ved. Suban, nata a Trieste il 20 marzo 1886, vennero ridotti, su domanda della predetta, in forma italiana di « Giombi » e « Subbi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla figlia Vilma Suban;
Vista la domanda del 5 aprile 1972, corredata della prescritta documentazione, della figlia della predetta, sig.na Vilma Subbi, nata a Trieste il 19 dicembre 1918, residente a Milano, in via Amedeo d'Aosta, 2, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Suban »;
Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Subbi nei confronti dell'istante Vilma Subbi è restituito nella forma originaria di « Suban ».

Il sindaco di Milano è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 8 giugno 1972

p. *Il prefetto*: MICELI

(8326)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di chirurgia vascolare, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 giugno 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia vascolare bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Agrifoglio Giorgio	Genova 20 aprile 1932					si		
2. Aliperta Giuseppe	Somma Vesuviana - 16 ottobre 1922	si						
3. Ambrosini Alessandro	Trezzo d'Adda - 2 novembre 1926					si		
4. Ambroso Giuseppe	Cremona 8 agosto 1926					si		
5. Aschieri Flavio	Torino 3 agosto 1927	si						
6. Benassi Elio	Verona 29 ottobre 1929	si						
7. Bonaccorsi Rosario	Catania 3 settembre 1921			si				
8. Bosio Sebastiano	Palermo 18 agosto 1929	si						
9. Brighina Giuseppe	Piazza Armerina 14 marzo 1933	si						
10. Cabrini Giovanni	Milano 13 ottobre 1926					si		
11. Cantalupo Corrado	S. Maria Capua Vetere 2 gennaio 1930	si						
12. Carotenuto Armando	Cassino 20 maggio 1925	si						
13. Castagna Renzo	Cenemangh (U.S.A.) - 3 dicembre 1907		si					
14. Castello Sergio	Genova 29 ottobre 1925					si		
15. Castrucci Loreto	Alvito 4 marzo 1931	si						
16. Chiampo Luigi	Torino 16 aprile 1932	si						
17. Cianfanelli Giorgio	Genova 16 gennaio 1926					si		
18. Curzio Giuseppe	Napoli 8 agosto 1929	si				si		
19. Cuzzocrea Diego	Seminara 15 agosto 1933	si						
20. D'Addato Massimo	Perugia 20 giugno 1934	si						
21. Del Gaudio Antonio	Terni 26 aprile 1936	si						
22. De Luca Gastone	Napoli 27 giugno 1916					si		
23. Demetz Antonio	Castelrotto 16 ottobre 1929					si		
24. Di Giovanni Vincenzo	Caltanissetta 21 gennaio 1930					si		
25. Di Leo Leo	Palermo 20 maggio 1935	si						
26. Drago Giuseppe Walter	Cortiglione 3 novembre 1934	si						
27. Esposito Giovanni	Ercolano 13 maggio 1926	si						
28. Ettorre Domenico	Leonessa 26 giugno 1925					si		
29. Ferrante Giovanni	Napoli 18 aprile 1930	si						
30. Fizzotti Graziano	Gattinara 30 marzo 1930	si						
31. Forti Pietro Sergio	Cervignano d'Adda 9 agosto 1932	si						
32. Gallo Enrico	Boscoreale 19 giugno 1932					si		
33. Ghirindelli Carlo	Sumirago - 1° giugno 1924					si		
34. Guagliano Giuseppe	Milano 3 agosto 1927	si						
35. Guffanti Alessandro	Tripoli-Libia 2 novembre 1916	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
36. Iapichino Giovanni	Vittoria 16 luglio 1927					si		
37. Iovino Raffaele	Vico Equense 19 settembre 1933	si						
38. Lavorato Francesco	Belvedere Marittimo 13 maggio 1925	si						
39. Lo Brutto Antonino	Canicattì 7 febbraio 1924	si						
40. Losapio Gian Matteo	Bergamo 18 luglio 1930	si						
41. Mascagni Pietro	Roma 12 gennaio 1927	si						
42. Maselli Campagna Giuseppe	Bari 6 aprile 1932					si		
43. Meriggi Angelo	Milano - 22 maggio 1927					si		
44. Miani Angelo	Treviso 22 gennaio 1926					si		
45. Mombelloni Giovanni Taddeo	Brescia - 14 settembre 1932					si		
46. Pastore Vincenzo	Nocera Inferiore 18 novembre 1933	si						
47. Pellegrini Alessandro	Milano 26 agosto 1932					si		
48. Pellegrino Felice	Monte S. Angelo 17 ottobre 1931	si						
49. Pierangeli Angelo	Pescara 19 agosto 1932					si		
50. Pizzetti Franco	Frascati 29 novembre 1929	si						
51. Rinaldi Giuseppe	Monte S. Angelo 13 agosto 1925	si						
52. Ruberti Ugo	Mantova 30 agosto 1928					si		
53. Santangelo Mario Luigi	Napoli 31 marzo 1934	si						
54. Scarduelli Armando	Milano 1° luglio 1935	si						
55. Scognamiglio Francesco	Resiria 4 gennaio 1929					si		
56. Serra Giancarlo	Genova 13 dicembre 1930	si						
57. Tattoni Guido	Pietroburgo 26 maggio 1917		si					
58 Tessarolo Nico	Cittadella 8 luglio 1926	si						
59. Trapani Agostino	Roma 24 settembre 1923					si		
60. Ursini Mario	Roccella Ionica 9 dicembre 1926		si					
61. Vegeto Antonio	Milano 15 luglio 1928					si		
62. Venuti Vincenzo	Palermo 8 dicembre 1927	si						
63. Viola Giuseppe	Pompei 3 agosto 1936	si						
64. Visconti Walter	Vernasca 6 febbraio 1930	si						
65. Zinicola Nicolino	Ausonia - 5 aprile 1928					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primari di chirurgia vascolare, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8125)

Elenco degli aiuti di chirurgia vascolare, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 16 agosto 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Aliperta Giuseppe	Somma Vesuviana 16 ottobre 1922					si		
2. Cardillo Bernardo	Porto Said 2 ottobre 1928	si						
3. Cianfanelli Giorgio	Genova 16 gennaio 1926					si		
4. Cozza Giuseppe	Marano Calabro 1° marzo 1939	si						
5. Curzio Giuseppe	Napoli 8 agosto 1929		si					
6. Ferrero Sergio	Milano 11 agosto 1937	si						
7. Ghilardi Fulvio Francesco	Torino 23 dicembre 1930	si						
8. Girivetto Franco	Torino 8 settembre 1930	si						
9. Papa Bruno	Napoli 30 settembre 1937	si						
10. Pistolese Giuseppe Raimondo	Roma 6 agosto 1936	si						
11. Rolli Ferruccio	Galatone 15 agosto 1930					si		
12. Scognamiglio Francesco	Resina 4 gennaio 1929					si		
13. Serra Giancarlo	Genova 13 dicembre 1930	si						
14. Soriani Pier Giovanni	Livorno 7 febbraio 1935					si		
15. Vittori Carlo	Limido Comasco 12 settembre 1934					si		
16. Vittori Fernando	Soprio 7 giugno 1934					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di chirurgia vascolare, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8126)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista in prova.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Accertato che sono state accantonate le aliquote dei posti spettanti a particolari categorie di cittadini ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a trentacinque posti di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tab. XV) della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso, per esami, a trentacinque posti di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Dei predetti posti:

sette sono riservati, ai sensi dell'art. 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, al personale del ruolo dell'esercizio per gli uffici locali;

sette sono riservati, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, in favore dei figli dei dipendenti e di ex dipendenti dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione.

I posti riservati che non siano ricoperti, saranno conferiti agli altri candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Sono ammessi, inoltre, gli aspiranti muniti dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti.

Sono ammessi i diplomi corrispondenti dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18, e non aver superato quella di anni 32.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948 n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso, e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'articolo 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste dal 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi del lavoro e per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per le vedove o per gli orfani di guerra, dei caduti per causa di servizio, dei caduti sul lavoro, nonchè per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego sta-

tale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Divisione 2ª, Sezione 1ª, via del Seminario 00100 Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate — entro il suddetto termine di trenta giorni — alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati alla accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale per il personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato dal Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra gli impiegati delle carriere del personale direttivo dell'amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore capo, direttore di divisione e equiparate e da altri quattro membri, scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore superiore, direttore di sezione ed equiparate.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti, anche estranei all'amministrazione statale, per le materie speciali.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere del personale direttivo dell'amministrazione.

Art. 9.

Programma Votazione

L'esame consterà di una prova scritta, di una prova pratica obbligatoria e di un colloquio, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*). Saranno ammessi alla prova pratica obbligatoria ed al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica obbligatoria ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica obbligatoria ed al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica obbligatoria e di quello riportato nel colloquio.

Art. 10.

Diario degli esami

La prova scritta avrà luogo il giorno 29 dicembre 1972, alle ore otto, presso le seguenti sedi:

a Torino, per i candidati del Piemonte e della Valle di Aosta;
a Genova, per i candidati della Liguria;
a Milano, per i candidati della Lombardia;
a Trento, per i candidati del Trentino-Alto Adige;
a Venezia, per i candidati del Veneto;
a Trieste, per i candidati del Friuli-Venezia Giulia;
a Bologna, per i candidati dell'Emilia-Romagna;
a Firenze, per i candidati della Toscana;
ad Ancona, per i candidati delle marche e dell'Umbria;
a Roma, per i candidati del Lazio;
a Pescara, per i candidati dell'Abruzzo e del Molise;
a Napoli, per i candidati della Campania;
a Bari, per i candidati delle Puglie e della Basilicata;
a Reggio Calabria, per i candidati della Calabria;
a Palermo, per i candidati della Sicilia;
a Cagliari, per i candidati della Sardegna.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8 del giorno sopra indicato presso le suddette sedi per sostenere la prova scritta.

Almeno dieci giorni prima di quello (29 dicembre 1972) fissato per detta prova scritta, verrà affisso presso tutti gli uffici postali della Repubblica apposito avviso indicante il preciso indirizzo degli edifici in cui sarà effettuata la prova stessa, in modo che gli aspiranti al concorso possano prenderne visione diretta.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica obbligatoria ed al colloquio riceveranno comunicazione, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica obbligatoria ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli.

I candidati dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica obbligatoria ed il colloquio, debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale, Divisione 2ª, Sezione 1ª, via del Seminario 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto l'ultima delle predette prove, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto l'ultima delle prove predette. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati e invalidi del lavoro ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti di guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito modello 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello Stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i figli di dipendenti o di ex dipendenti dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione, dovranno comprovare la loro qualifica presentando idonea certificazione, su carta da bollo, rilasciata dai competenti organi dell'Amministrazione poste e telegrafi.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre — in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*) — un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante la iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno — ove occorre — integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o lo invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati, in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) e *h*).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati alla accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale per il personale, Divisione 2ª, Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito Riserva dei posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di mertio dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine di punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

A parità di voto saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 11, le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate sul Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I posti di concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale Divisione 2ª, Sezione 1ª, via del Seminario, 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata — a pena di decadenza — i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del suddetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in concorso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è emessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato allo estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è emessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati e invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè dalle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla Capitaneria di porto.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengono, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate e legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con la osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza del diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *t*) del precedente art. 11, ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie dipubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quarantacinque, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'esercito, della marina e della aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attenzione, su carta bollata, della autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 13, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette dichiarazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) all'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale — Divisione 2ª — Sezione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina di ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente della stessa Amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Eventuali trasferimenti dei vincitori dalla sede di prima assegnazione saranno attuati con l'osservanza dei criteri stabiliti a norma dell'art. 26 della legge 12 marzo 1968, n. 325.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 29 aprile 1972

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1972
Registro n. 20, foglio n. 261

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Composizione di cultura generale

COLLOQUIO

a) *Matematica*:

Le quattro operazioni con numeri interi, decimali e frazionari. Potenze. Proporzioni. Calcoli percentuali. Radice quadrata. Operazioni sui numeri relativi, calcolo letterale, equazioni di primo grado ad una incognita. Rette, semirette, segmenti ed angoli, poligoni e loro proprietà con particolare riguardo ai triangoli. Circonferenza e cerchio. Teorema di Pitagora. Misure della superficie delle figure poligonali e del cerchio. Misura della superficie e del volume del parallelepipedo, prisma, cilindro, cono e sfera.

b) *Elettrotecnica*:

Elettrostatica e correnti continue: Fatti sperimentali e principali leggi. Legge di Coulomb. Capacità. Conduttori e isolanti. Costante dielettrica. Condensatori e loro raggruppamento. Corrente elettrica continua. Legge di Ohm. Resistenze e loro raggruppamento. Reti elettriche e leggi di Kirchhoff. Potenza della corrente continua; legge di Joule. Fenomeni elettrochimici; pile, accumulatori.

Magnetismo ed elettromagnetismo: Fatti sperimentali e principali leggi. Induzione magnetica. Materiali magnetici: dia-para-ferro-magnetismo (cenni). Permeabilità magnetica. Isteresi magnetica. Relazioni fra correnti elettriche e Campi magnetici. Forze ponderomotrici. Campi magnetici e correnti variabili: legge di induzione elettromagnetica (Faraday, Neuman, Lenz). Autoinduzione. Mutua induzione e relativi coefficienti. Elettromagnete. Telegrafo. Telefono.

Correnti elettriche alternate: Definizioni. Tensioni e correnti istantanee, di picco ed efficaci. Periodo. Frequenza. Impedenza. Trasformatore. Circuito con resistenza, induttanza e capacità. Potenza della corrente alternata. Sistemi trifasi a stella e a triangolo. Potenza elettrica di un sistema trifase.

Misure elettriche (nozioni): Misure di tensione, correnti, resistenze e potenze in corrente continua e in corrente alternata.

Macchine elettriche: Cenni sui principi di funzionamento delle macchine elettriche in corrente continua e in corrente alternata.

c) *Elementi di radiotecnica*:

Comportamento delle resistenze, capacità e induttanze alle alte frequenze.

Circuiti accoppiati in regime alternativo ad audio frequenza e a radio frequenza. Emissione termoelettronica. Principali tubi elettronici e loro applicazioni: Raddrizzatori, amplificatori, oscillatori. Schemi di principio. Cenni sui materiali semiconduttori. Diodi e transistori.

d) *Radiotrasmissione*: Radiotelegrafia con manipolazione ad interruzione di segnale (tipi A1 e A2) e a spostamento di frequenza (tipo F1). Sistemi di manipolazione a mano ed automatica. Radiotelefonia a doppia banda laterale (tipo A3). Profondità di modulazione. Cenni sulla radiotelefonia a banda laterale unica. Cognizioni elementari sulle onde elettromagnetiche e la loro propagazione, con particolare riferimento alle onde corte e medie.

e) *Radioricevitori*: Ricevitori a reazione e a conversione di frequenza (supereterodina). Amplificazione in alta frequenza in media frequenza, in bassa frequenza. Conversione e mescolazione. Rivelazione. Ricevitori radiotelegrafici e radiotelefonici a modulazione di ampiezza e di frequenza. Ricezione dei segnali automatici. Ricevitori per manipolazione a spostamento di frequenza. Sistemi di alimentazione. Alimentazione con batterie e norme di manutenzione delle stesse. Raddrizzatori di corrente. Filtri di livellamento.

f) *Radiotrasmettitori*: Trasmettitori radiotelegrafici e radiotelefonici. Stabilità dei trasmettitori e metodi per ottenerla. Oscillatori a quarzo, amplificatori di potenza a radiofrequenza e ad audiofrequenza; tipi e circuiti di modulazione.

g) *Antenne riceventi e trasmittenti* di tipo omnidirezionale, di tipo direttivo, a telaio; sistemi di antenne, guadagno delle antenne; linee e cavi per l'alimentazione delle antenne. Sistemi di protezione e norme di sicurezza per le antenne.

h) *Regolamenti, codici*: Organizzazione dei servizi radioelettrici in Italia. Centri e staioni radio p.t. adibite a servizio radiotelegrafico e radiotelefonico marittimo. Regolamento delle radiocomunicazioni. Norme riguardanti i servizi mobili radiomarittimi: bande di frequenza, notificazione e registrazione delle freqüenze, certificato degli operatori delle stazioni di nave, provvedimenti contro i disturbi delle comunicazioni, procedura generale radiotelegrafica e radiotelefonica per i servizi mobili marittimi, pericolo, segnale di allarme, di urgenza, di sicurezza. Radiotelegrammi, servizi speciali, documenti di servizio. Codice Q, abbreviazioni e segnali vari. Tasse dei radiotelegrammi a tariffa intera e ridotta, lettere radiomarittime, radiotelegrammi speciali. Principali collegamenti radiotelegrafici internazionali italiani.

i) *Geografia*: Gli Stati del mondo, capitali, centri più importanti. I fusi orari e le ore ufficiali: tempo di Greenwich, T.M.E.C. Principali linee di navigazione internazionale dell'Italia e porti da esse toccati.

l) *Nozioni sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e sui servizi ad essa affidati.*

m) *Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.*

PROVA PRATICA OBBLIGATORIA

Ricezione a mezzo di ricevitore a cuffia di tipo usato per la radiotelegrafia, di un testo costituito da 60 gruppi di codice (miscuglio di lettere, cifre e segni di punteggiatura) alla velocità di 100 caratteri al minuto, e di un testo costituito da 250 caratteri in lingua italiana, alla velocità di 125 caratteri al minuto.

Ogni gruppo di codice comprenderà 5 caratteri e ciascuna cifra e segno di punteggiatura sarà considerata per due caratteri. La parola del testo in linguaggio chiaro sarà valutata in media per 5 caratteri.

Trasmissione a mezzo di tasto Morse di un testo di gruppi di codice costituito come quello precedentemente indicato alla velocità non inferiore a 100 caratteri per minuto e di un testo in lingua nazionale, costituito come quello precedentemente indicato alla velocità non inferiore a 125 caratteri al minuto.

La trasmissione sarà registrata per controllo su un apparato telegrafico registratore a zona.

Messa in servizio e regolazione di un trasmettitore: La prova comprende la verifica dell'impianto elettrico e delle macchine a servizio di un radiotrasmettitore, l'avviamento successivo dei vari organi e servizi nell'ordine voluto, le regolazioni a potenza ridotta ed a piena potenza, la regolazione della potenza, la verifica del regolare funzionamento di tutti gli organi e servizi.

Il Ministro: Bosco

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigere su carta da bollo

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª - Sezione 1ª - Via del Seminario - 00100 ROMA

Il sottoscritto . (cognome e nome) . nato il . nel comune di . . . (provincia di . .) domiciliato in via/piazza . n. cap . . comune . (provincia di . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami a trentacinque posti di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . conseguito presso in data . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è le seguente . . (4);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'Amministrazione con la qualifica di . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'Amministrazione con la qualifica di . . . . dal . . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1967, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione ai documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data .

Firma . . . . . . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengono inviate le eventuali comunicazioni (con relativo numero di codice di avviamento postale) . . . .

Note

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di esser eattualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, data di nascita, comune e provincia di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nello ordine indicato nello schema di domanda.

(8333)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso a cinquanta posti, elevati a sessanta, di vice segretario in prova.

Il Supplemento straordinario n. 6 (giugno 1972) del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 22 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1972, registro n. 22, foglio n. 51, che approva le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso a cinquanta posti, elevati a sessanta, di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro, indetto con il decreto ministeriale 2 ottobre 1970.

(8403)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 1° marzo 1972 concernente la costituzione della «Commissione giudicatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'ammissione di duecentosettantacinque allievi guardie forestali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 13 maggio 1972, all'art. 1, dove è scritto: «Patacconi dott. *Rodolfo* .....» leggasi: «Patacconi dott. *Adolfo* .....».

(8405)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.